

DISCIPLINARE PER LO SVOLGIMENTO DEL MERCATO SETTIMANALE A KM 0

Denominato

“ORTO DENTRO LE MURA”

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI C.C. N. 61 DEL 23.12.2017

PREMESSA

Lo svolgimento del mercato settimanale riservato alla vendita diretta da parte di imprenditori agricoli, in applicazione del Decreto del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali del 20/11/2007, è soggetto al rispetto di quanto previsto dal presente Disciplinare.

Il mercato è finalizzato alla valorizzazione e promozione delle produzioni tipiche del territorio, favorisce occasioni di incontro fra imprenditori agricoli locali e consumatori e persegue il duplice obiettivo di sostenere le imprese del settore e garantire la trasparenza nei confronti dei consumatori rispetto a provenienza, freschezza e qualità dei prodotti. Tramite la riduzione della catena distributiva si auspica un effetto positivo sul prezzo dei prodotti agricoli e loro derivati, nonché sulla riduzione delle emissioni in atmosfera derivanti dal trasporto delle merci.

1) FINALITA' DEL DISCIPLINARE

La finalità del presente disciplinare è di fissare le norme che stabiliscono la partecipazione al mercato riservato alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli.

In particolare, il disciplinare è teso a raggiungere l'obiettivo di tutelare la qualità dei prodotti, favorendo tutte le iniziative che garantiscono il consumatore e facilitino la sua libertà di scelta alimentare (trasparenza delle etichette e delle indicazioni riguardanti i prodotti, garanzia sull'origine dei cibi, sulla genuinità e sui trattamenti fitosanitari).

Copia del presente disciplinare dovrà essere messa a disposizione dei consumatori all'ingresso del Chiostro.

2) CARATTERISTICHE

Il mercato ha le seguenti caratteristiche:

- Giorno di svolgimento: sabato - (ad esclusione di celebrazione matrimoni nel Chiostro e in caso di manifestazioni organizzate dall'amministrazione comunale); la comunicazione di eventi dovrà avvenire almeno con 7 giorni di anticipo.
- Ubicazione: Chiostro San Francesco
- Orario: 8.00 - 13.00

3) SOGGETTI AUTORIZZATI ALLA VENDITA

Possono partecipare al mercato settimanali gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del Codice Civile iscritti nel Registro delle Imprese della CCIAA competente per territorio, singoli o associati comprese le cooperative di imprenditori agricoli e i loro consorzi nonché le società di cui all'art. 1 del D. Lgs. 228/2001 e s.m.i. , ed essere in possesso delle autorizzazioni e dei requisiti morali necessari per l'esercizio dell'attività ivi compresa la notifica sanitaria in materia di igiene degli alimenti.

Tutti gli operatori devono essere in grado di dimostrare l'adeguamento alle norme stabilite in materia di autocontrollo e di presentare la documentazione igienico-sanitaria prevista, ad ogni richiesta da parte del Comitato di Gestione del mercato, da essi autocertificata al momento della domanda di adesione.

La partecipazione al mercato è subordinata al rispetto delle norme vigenti in materia fiscale , previdenziale, sanitaria ed amministrativa.

La sede legale e i fondi di produzione delle imprese devono essere ubicati in un raggio di 40 km da Amelia.

I soggetti autorizzati alla vendita devono essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 4 comma 6 del D.Lgs. 228/2001; aver presentato al proprio Comune la SCIA (segnalazione certificata di inizio attività) , che dovrà essere presentata ad ogni controllo; sottoscrivere un impegno al rispetto del presente Disciplinare; presentare dichiarazione di possesso dei requisiti morali previsti dal decreto di cui sopra.

4) PRODOTTI POSTI IN VENDITA

I prodotti agricoli posti in vendita devono avere le seguenti caratteristiche:

- provenire da un ambito territoriale ricompreso in un raggio di 40 km da Amelia;
- essere prodotti nell'azienda agricola, ai sensi dell'art. 4 comma 1 del D.Lgs. 228/2001 . Se acquistati da altre aziende, nei limiti imposti dalla norma, devono possedere anch'esse i requisiti previsti dal presente disciplinare ;
- essere conformi alla disciplina in materia di igiene degli alimenti, con particolare riferimento a quanto previsto dal cap. 3 dell'allegato 2 del Regolamento CE 852/2004 e dal Regolamento CE 853/2004;
- essere etichettati nel rispetto della disciplina in vigore per i singoli prodotti e con l'indicazione del luogo d'origine.
- l'imprenditore agricolo deve indicare con appositi cartelli ben leggibili al pubblico la denominazione e la sede dell'impresa produttrice, nonché l'eventuale certificazione biologica.

5) MODALITA' DI VENDITA

La vendita si svolge all'interno del Chiostro San Francesco, dove sono istituiti un numero di posteggi compatibili con l'area disponibile , aventi le caratteristiche igienico sanitarie previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia.

Le merci devono essere pesate con bilance tarate secondo la normativa vigente e vendute a peso netto ai sensi della legge 5/08/1981 n. 441 e successive modificazioni.

I prodotti esposti per la vendita, ovunque collocati, devono recare in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita al pubblico, mediante un cartello o altre modalità adatte allo scopo.

Inoltre i prezzi devono essere indicati in unità di misura, con le modalità previste dagli artt. 13 - 17 del D.Lgs. 6/9/2005 n. 206 "Codice di Consumo".

6) ADEMPIMENTI DEGLI IMPRENDITORI

Oltre a quanto previsto dai punti precedenti, gli operatori partecipanti al mercato sono tenuti a :

- esporre sul banco di vendita un cartello ben leggibile recante l'identificazione dell'azienda agricola;
- provvedere autonomamente allo smaltimento dei rifiuti;
- lasciare pulito il posteggio occupato, pena la decadenza della concessione del suolo pubblico;
- occupare il posteggio entro le 9.00 e non cessare l'attività di vendita prima delle ore 12.00, salvo casi di forza maggiore debitamente comprovati; l'eventuale assenza per motivati impedimenti dovrà essere comunicata all'Ufficio Commercio del Comune entro la settimana successiva di svolgimento del mercato a mezzo fax o mail;
- essere in possesso della comunicazione d'inizio attività od altro titolo previsto per legge e della notifica sanitaria;
- tenere a disposizione dei consumatori sul banco di vendita un elenco dettagliato di tutte le notizie utili al consumatore riguardanti i trattamenti posti in essere, a garanzia della genuinità dei prodotti commercializzati, copia dello stesso dovrà essere obbligatoriamente ed in maniera preventiva depositato presso gli uffici comunali.

7) POSTEGGI

Nel Mercato a Km. 0 sono istituiti un numero di posteggi compatibili con l'area disponibile pari a diciotto . In caso di richieste due posteggi possono essere concessi anche per periodi stagionali.

I posteggi sono suddivisi in modo da garantire la diversificazione dell'offerta per i gruppi merceologici più rappresentativi delle produzioni locali divisi in base al seguente numero:

- 2 formaggi,
- 2 salumi, carni,
- 2 miele e prodotti correlati,
- 8 ortofrutta, legumi secchi, farine,
- 2 prodotti da forno,
- 3 prodotti trasformati.
- 2 artigianato artistico e tradizionale locale attinente alla natura agricola del mercato

Ciascuna azienda potrà occupare uno spazio di due tavoli delle dimensioni massime complessive di 5 metri lineari in ragione delle comprovate effettive necessità .

Per l'occupazione del posteggio è dovuto un canone in base alla tariffe vigenti approvate annualmente dalla Giunta Municipale.

8) DISCIPLINA AMMINISTRATIVA E CONTROLLI

Il Comune accerta il rispetto delle disposizioni di legge e di quelle contenute nel presente disciplinare da parte degli operatori partecipanti. A tutela del consumatore, sarà istituito un comitato tecnico di controllo, con cadenza periodica di almeno 1 anno. I partecipanti al comitato saranno scelti tra le aziende stesse in numero massimo di tre. Al comitato spetta anche di intrattenere i rapporti con il Comune e di prendere nota delle presenze giornaliere secondo le disposizioni dell'Ufficio Suap.

In caso di rilascio di nuove autorizzazioni verrà data priorità agli operatori del Comune di Amelia ed a seguire a quelli della Provincia di Terni.

L'inadempienza di una delle norme previste dal presente disciplinare comporta la decadenza dal diritto allo spazio assegnato.

E' prevista la decadenza dall'assegnazione del posteggio nei seguenti casi:

- operatori annuali per la mancata partecipazione al mercato senza comprovata motivazione, per 2 mesi consecutivi e il superamento di un massimo di 15 assenze annue , anche non consecutive,
- operatori stagionali per la mancata partecipazione al mercato senza comprovata motivazione, per cinque assenze , anche non consecutive;

9) PERIODO TRANSITORIO

Dall'entrata in vigore del presente disciplinare si procede alla revisione straordinaria di tutti i titoli in possesso delle aziende attualmente partecipanti al mercatino al fine di verificarne la validità per la permanenza all'interno dello stesso. Alle ditte in possesso di titoli non validi viene assegnato un termine di giorni 60 per l'eliminazione delle cause invalidanti .

10) ABROGAZIONI

Con decorrenza dalla data di adozione del presente atto è abrogato il precedente Disciplinare adottato con D.C.C. n. 24 del 12.11.2015.